

Associazione provinciale di soccorso
Croce Bianca ONLUS
Regolamento per l'Assistenza spirituale
d'emergenza



Versione: 12/07/2007

Alcune denominazioni in questo regolamento sono state scritte in forma maschile, ma valgono anche per tutte le socie e collaboratrici dell'Associazione.

INDICE

ARTICOLO 1: NATURA	3
ARTICOLO 2: FUNZIONI E OBIETTIVI	3
ARTICOLO 3: SOCI	3
3.1 Criteri di selezione dei candidati per l'Assistenza spirituale d'emergenza	4
3.2 Candidati del servizio di soccorso e di professioni esterne	4
3.2.1 Iter per la selezione dei candidati	4
3.2.2 Dimissioni degli assistenti spirituali volontari	5
3.2.3 Servizi degli assistenti spirituali volontari	5
3.3 Specialisti esterni	5
3.3.1 Selezione di specialisti esterni	5
3.3.2 Cessazione dell'incarico degli specialisti esterni	5
3.4 Diritti e doveri dei soci	5
3.4.1 Diritti	5
3.4.2 Obblighi	6
3.4.3 Provvedimenti disciplinari	6
ARTICOLO 4: COSTITUZIONE E STRUTTURA	6
4.1 Il gruppo Assistenza spirituale d'emergenza	6
4.1.1 Costituzione del Gruppo	6
4.1.2 Organi direttivi e loro funzioni	7
4.2 Il Comitato provinciale dell'Assistenza spirituale d'emergenza	8
4.2.1 Composizione del Comitato provinciale	8
4.2.2 Nomina dei membri del Comitato provinciale	8
4.2.3 Funzioni del Comitato provinciale	8
4.3. Il Comitato tecnico dell'Assistenza spirituale d'emergenza	9
4.3.1 Composizione del Comitato tecnico	9
4.3.2 Nomina dei membri del Comitato tecnico	9
4.3.3 Funzioni del Comitato tecnico e degli specialisti	9
4.4 Gli specialisti esterni per colloqui post-intervento	9
4.5 Il capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza	9
4.5.1 Nomina	9
4.5.2 Funzioni del Capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza	9
4.6 Il vice capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza-	10
4.7 Il caposervizio per l'Assistenza spirituale d'emergenza	10
4.7.1 Nomina	10
4.7.2 Funzioni del caposervizio per l'Assistenza spirituale d'emergenza	10
4.8 Revoca	11
ARTICOLO 5 ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DELL'ASE	11

ARTICOLO 1: NATURA

L'Assistenza spirituale d'emergenza è un servizio che **offre sostegno umano e spirituale** alle persone che in seguito a un infortunio o a una malattia sono cadute in situazioni di sofferenza acute che minano la vita privata e sociale.

L'Assistenza spirituale d'emergenza è parte integrante dell'attività della medicina d'urgenza, poiché la prevenzione di gravi danni indiretti alla salute rientra tra le sue mansioni, e quindi nel servizio di soccorso, e perché le persone in situazioni di sofferenza sono particolarmente bisognose di aiuto.

L'Assistenza spirituale d'emergenza è un servizio dell'Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca, che viene coperto prevalentemente da collaboratori volontari e volontari retribuiti. A livello organizzativo, questo servizio si inserisce nelle sezioni o nei comprensori e dispone di una struttura organizzativa specifica.

ARTICOLO 2: FUNZIONI E OBIETTIVI

Le funzioni e gli obiettivi dell'Assistenza spirituale d'emergenza sono i seguenti.

- Provvedere **all'assistenza complessiva** di persone colpite direttamente e indirettamente
- Con il servizio dell'Assistenza spirituale d'emergenza **le persone coinvolte vengono assistite e supportate durante e dopo un evento traumatico** in modo da poter velocizzare il ritorno alla normalità della vita quotidiana e da recuperare la capacità di agire.
- L'Assistenza spirituale d'emergenza affianca le persone colpite e le aiuta a considerare ed accettare come normali le **reazioni acute da stress**.
- Informazioni e istruzioni mirate consentono di iniziare e accelerare la progressiva attenuazione della **reazione acuta da stress**. In tal modo si previene lo sviluppo di **disturbi post-traumatici** e di altri disturbi di tipo traumatico (depressioni, malattie psicosomatiche, dissociazione).
- Contemporaneamente si previene lo sviluppo del **lutto patologico**.
- Rafforzare la crescita post-traumatica e la resilienza (resistenza) delle persone.

ARTICOLO 3: SOCI

I soci dell'Assistenza spirituale d'emergenza sono i seguenti:

1. Soci volontari dell'Assistenza spirituale d'emergenza (denominati Assistenti spirituali volontari)
2. Soci volontari retribuiti dell'Assistenza spirituale d'emergenza (rappresentati negli organi direttivi dell'ASE)

Per i colloqui post-intervento si può fare ricorso a specialisti esterni.

3.1 Criteri di selezione dei candidati per l'Assistenza spirituale d'emergenza

Criteri generali di selezione

- **Età minima** 28 anni, età massima 60 anni. Soglia massima di servizio 65 anni
- **Salute fisica e psicologica:** atteggiamento positivo verso la vita e orientato al futuro
- **Esperienza:** facilità nei rapporti interpersonali, facilità di comunicazione, discrezione, capacità di lavorare in team, flessibilità, capacità di gestire i conflitti
- **Resistenza allo stress:** strategie di risoluzione dei problemi, coerenza, autostima, autovalutazione realistica, autodifesa, distacco
- **Tempo sufficiente** per il servizio regolare di reperibilità e i colloqui post-intervento obbligatori
- **Disponibilità per la formazione e l'aggiornamento** nei campi della medicina d'urgenza, psicotraumatologia, assistenza spirituale e interventi di crisi
- **Apertura religiosa e di mentalità** nonché propensione e interesse a confrontarsi con i temi basilari della vita: senso della vita, morte e morire, sofferenza, lutto, vita dopo la morte
- **Disponibilità a colloqui post-intervento regolari** nel gruppo e all'occorrenza singolarmente;
- **Referenze:** 2 lettere di presentazione di responsabili della zona limitrofa
- **Consenso orale della famiglia e del datore di lavoro**
- **Patente B**

Requisito di formazione sanitaria, valido per tutti i candidati:

- Modulo 1, 2 e 3 del livello di formazione A.

3.2 Candidati del servizio di soccorso e di professioni esterne

3.2.1 Iter per la selezione dei candidati

In un colloquio preliminare con il capogruppo e i membri del Comitato tecnico, i candidati vengono esaurientemente informati sugli obiettivi e sul servizio di Assistenza spirituale d'emergenza, sui diritti e doveri nell'Associazione previsti dallo statuto, dal regolamento dell'Associazione e dalla sezione nonché sul regolamento dell'Assistenza spirituale d'emergenza.

Superata con successo la formazione di base ai sensi delle direttive per la formazione, il candidato inizia la collaborazione nell'Assistenza spirituale d'emergenza e presenta la domanda scritta alla sezione per essere accettato come Assistente spirituale d'emergenza volontario. La domanda deve essere sottoscritta dal caposezione e dal capogruppo e viene controfirmata dal Presidente. Contemporaneamente alla domanda, l'aspirante dovrà presentare il modulo dell'Associazione "Certificato medico", compilato dal medico di fiducia, attestante l'idoneità fisica e psichica per questa attività. Per motivi di assicurazione, l'aspirante può svolgere servizio di reperibilità solo dopo l'effettiva iscrizione nella lista dei soci volontari.

Al termine del praticantato di dodici mesi nel gruppo di supporto, si terrà una riunione tra il capogruppo, il suo vice e il responsabile dei colloqui post-intervento, in cui si deciderà in merito all'inserimento nel gruppo di pronto intervento o, in caso di esito negativo, si disporrà in merito all'ulteriore permanenza nel gruppo di retroguardia.

3.2.2 Dimissioni degli assistenti spirituali volontari

Le dimissioni degli assistenti spirituali volontari si svolgono secondo quanto disposto nel regolamento vigente dell'Associazione.

3.2.3 Servizi degli assistenti spirituali volontari

I servizi di pronto intervento degli assistenti spirituali volontari vengono ripartiti dal capogruppo. Per gli assistenti spirituali volontari che abbiano prestato almeno 400 ore di servizio di reperibilità nell'anno trascorso, il gruppo Assistenza spirituale d'emergenza riceve un contributo pro capite stabilito dalla presidenza da utilizzare a propria discrezione. L'impiego del contributo avviene esclusivamente nell'interesse degli assistenti spirituali volontari. Il capogruppo può disporne previo accordo con gli assistenti spirituali volontari.

3.3 Specialisti esterni

Gli specialisti esterni lavorano come responsabili dei colloqui post-intervento e/o come soci retribuiti del comitato tecnico e, nelle funzioni sopra menzionate, non svolgono attività nel campo operativo. Essi vengono nominati e incaricati dal Comitato provinciale previa consultazione con il Comitato tecnico.

3.3.1 Selezione di specialisti esterni

Per i collaboratori, che non svolgono attività operative, non è necessaria la presentazione del certificato medico.

Questi collaboratori devono fare richiesta scritta di selezione come specialisti esterni al Comitato provinciale ASE e presentare un curriculum. La domanda deve essere firmata dal Capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza del Comitato tecnico.

3.3.2 Cessazione dell'incarico degli specialisti esterni

Gli specialisti esterni ottengono l'incarico per la direzione di colloqui post-intervento con la durata massima di 1 anno e possono essere destituiti dal loro incarico anche prima della scadenza.

3.4 Diritti e doveri dei soci

3.4.1 Diritti

Ai soci dell'Assistenza spirituale d'emergenza è riconosciuto:

- il godimento dei diritti sanciti dallo statuto, dal regolamento dell'Associazione, dal regolamento delle sezioni e dal regolamento dell'Assistenza spirituale d'emergenza
- il diritto di essere iscritti nel registro dei soci volontari
- il diritto di ricevere la formazione e l'aggiornamento secondo le direttive previste

- il diritto alla prevista copertura assicurativa
- il diritto di presentare reclami agli organi superiori
- il diritto di indossare l'abbigliamento di servizio durante gli interventi e la reperibilità, nonché in caso di feste ed eventi speciali
- il diritto di ottenere la tessera CB

3.4.2 Obblighi

I soci hanno l'obbligo

- di rispettare statuto, regolamento dell'associazione, della sezione e dell'Assistenza spirituale d'emergenza
- di frequentare il programma di formazione previsto
- di preparare e svolgere gli interventi responsabilmente e accuratamente
- di partecipare ai colloqui post-intervento mensili
- di rispettare l'obbligo di segretezza
- di fare in modo di godere di buona immagine e di una buona accettazione.

3.4.3 Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in base alle disposizioni previste dal regolamento vigente dell'Associazione.

ARTICOLO 4: COSTITUZIONE E STRUTTURA

4.1 Il gruppo Assistenza spirituale d'emergenza

4.1.1 Costituzione del Gruppo

Il gruppo Assistenza spirituale d'emergenza è formata dai componenti del gruppo di pronto intervento e dai componenti del gruppo di supporto.

I componenti del gruppo di pronto intervento

I componenti del gruppo di pronto intervento sono assistenti spirituali volontari formati. Essi entrano in azione come assistenti spirituali volontari in servizio e si incontrano periodicamente per i colloqui post-intervento mensili.

I componenti del gruppo di retroguardia

I componenti del gruppo di retroguardia sono assistenti spirituali volontari appena formati, che svolgono il praticantato di 12 mesi e che devono partecipare ad almeno 3 interventi. Essi supportano il gruppo di pronto intervento, ma non possono svolgere alcun intervento da soli e partecipano periodicamente ai colloqui post-intervento mensili.

I componenti del gruppo di retroguardia s'incontrano con i capigruppo per il colloquio di valutazione del praticantato, in cui viene discusso l'inserimento nel gruppo di pronto intervento.

4.1.2 Organi direttivi e loro funzioni

La direzione del gruppo è formata da due persone:

- capogruppo
- vice capogruppo

4.1.2.1 Il capogruppo

Il capogruppo viene eletto dagli assistenti spirituali volontari, confermato dal Comitato provinciale e resta in carica per quattro anni. In caso di inattività o di comportamento lesivo dell'Associazione, il capogruppo può essere sollevato dal suo incarico su richiesta del gruppo o della Direzione provinciale mediante delibera. Il capogruppo viene sostituito in base alle disposizioni del regolamento per l'Assistenza spirituale d'emergenza tramite nuove elezioni.

Descrizione delle mansioni

Il capogruppo è il rappresentante degli interessi degli assistenti spirituali volontari nel gruppo ed ha il compito di creare un collegamento tra i diritti e i doveri degli assistenti spirituali volontari e le esigenze del gruppo.

Il capogruppo ha il compito di creare o mantenere e ottimizzare il collegamento con tutte le persone interessate all'Associazione provinciale di soccorso o con le persone con cui intrattiene rapporti.

Il capogruppo ha il compito di dirigere il gruppo ed è l'anello di congiunzione tra il Comitato provinciale e il gruppo.

Al capogruppo spetta l'onere di assicurarsi che i processi lavorativi all'interno del gruppo si svolgano regolarmente e che vengano costantemente ottimizzati.

Compiti del capogruppo:

- è la persona di riferimento per qualsiasi questione o problema dei collaboratori del gruppo
- è membro del Comitato provinciale dell'Assistenza spirituale d'emergenza
- organizza i colloqui post-intervento e redige un verbale delle presenze
- in vista dei colloqui post-intervento, provvede a inviare agli specialisti esterni i verbali degli interventi prima dei colloqui post-intervento mensili
- provvede alla documentazione degli interventi e custodisce accuratamente i verbali degli interventi (cfr. legge sulla privacy)
- all'occorrenza organizza colloqui post-intervento personali con gli assistenti spirituali volontari
- è responsabile della distribuzione dei servizi
- organizza e assiste i praticanti dei nuovi assistenti spirituali volontari
- è responsabile dei colloqui di valutazione degli assistenti spirituali volontari, che al termine del praticantato vengono inseriti nel gruppo di pronto intervento
- è responsabile dei colloqui di dimissione in caso di dimissioni di assistenti spirituali volontari
- provvede a delegare i compiti previo accordo con il vice capogruppo
- fornisce periodicamente informazioni sull'attività del gruppo ASE nelle riunioni dei consigli di sezione del comprensorio e nelle assemblee generali
- è un membro non eletto del consiglio della sezione principale dove ha un diritto di voto
- provvede alla gestione amministrativa accurata degli ingressi e delle uscite, delle liste d'attesa, ecc. previo accordo con il caposervizio della sua sezione principale

- indice riunioni della direzione del gruppo e dei collaboratori con funzioni e provvede a redigere un verbale
- acquisisce nuovi collaboratori
- provvede alle relazioni con il pubblico in collaborazione con la Direzione provinciale dell'Assistenza spirituale d'emergenza e con il servizio rapporti con il pubblico

4.1.2.2 Vice capogruppo

Il vice capogruppo viene eletto dagli assistenti spirituali volontari e confermato dal Comitato provinciale e resta in carica per quattro anni. Spetta al vice capogruppo rappresentare il capogruppo in caso di sua assenza o suo impedimento in tutte le sue funzioni e i suoi impegni, e supportarlo nel mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno del gruppo.

4.2 Il Comitato provinciale dell'Assistenza spirituale d'emergenza

4.2.1 Composizione del Comitato provinciale

Il Comitato provinciale è così composto:

- Capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza
- Capigruppo dell'Assistenza spirituale d'emergenza
- Caposervizio ASE

4.2.2 Nomina dei membri del Comitato provinciale

Il Capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza viene eletto dai capigruppo tra le loro fila. Il Comitato provinciale e il suo capo restano in carica per quattro anni.

4.2.3 Funzioni del Comitato provinciale

Il Comitato provinciale

- è responsabile delle questioni organizzative, di contenuto e specialistiche dell'Assistenza spirituale d'emergenza nei campi della formazione, degli interventi di soccorso e della cura successiva
- Incentiva il miglioramento strutturale e di contenuto del servizio
- Crea e approva il manuale per l'Assistenza spirituale d'emergenza
- Valuta la situazione a livello provinciale e nei gruppi dell'Assistenza spirituale d'emergenza
- Redige il programma annuale di formazione e aggiornamento
- Redige la relazione annuale

Il Comitato provinciale è affiancato da un Comitato di consulenza tecnica, il Comitato tecnico dell'ASE.

4.3. Il Comitato tecnico dell'Assistenza spirituale d'emergenza

4.3.1 Composizione del Comitato tecnico

Il Comitato tecnico è così composto:

- Il Capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza è responsabile del Comitato tecnico
- Caposervizio dell'ASE
- Specialisti minimo 3, massimo 6. Questi specialisti dovrebbero provenire possibilmente dai seguenti settori:
 - psicologia
 - teologia
 - project management
 - pedagogia

4.3.2 Nomina dei membri del Comitato tecnico

Il Comitato provinciale dell'Assistenza spirituale d'emergenza nomina i componenti del Comitato tecnico, i quali devono essere confermati dal Consiglio direttivo. Il Capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza e il caposervizio ASE sono membri d'ufficio del Comitato tecnico. I membri del Comitato tecnico restano in carica per quattro anni e possono essere destituiti dalle loro funzioni anche anticipatamente dal Presidente.

4.3.3 Funzioni del Comitato tecnico e degli specialisti

Il Comitato tecnico è un comitato consultivo per questioni tecniche del Comitato provinciale. I componenti del Comitato tecnico si occupano dei temi della formazione, dei colloqui post-intervento, del perfezionamento dell'ASE, della valutazione delle attività di intervento.

4.4 Gli specialisti esterni per colloqui post-intervento

- Vengono nominati dal Comitato provinciale
- Sono responsabili dell'Assistenza spirituale d'emergenza nei gruppi
- Guidano la discussione sui singoli casi nei colloqui post-intervento mensili e sono a disposizione per colloqui post-intervento personali
- Forniscono consulenza ai capigruppo per questioni di dinamica del gruppo
- Al termine del praticantato dei componenti del gruppo di supporto partecipano ai colloqui di valutazione

4.5 Il capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza

4.5.1 Nomina

Il Capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza viene eletto dai capigruppo tra le loro fila.

4.5.2 Funzioni del Capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza

Il Capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza è il responsabile a livello provinciale dell'organizzazione e della rappresentanza dell'Assistenza spirituale d'emergenza verso l'interno e verso l'esterno.

I compiti principali sono:

- rappresentare gli interessi degli assistenti spirituali volontari
- agevolare l'attività degli assistenti spirituali volontari a livello provinciale e provvedere a valorizzare e onorare gli assistenti spirituali volontari di lunga data
- costituire e sviluppare l'Assistenza spirituale d'emergenza come servizio provinciale
- effettuare l'assemblea generale annuale dell'Assistenza spirituale d'emergenza
- rappresentare l'Assistenza spirituale d'emergenza verso l'esterno: contatti con istituzioni e servizi sociali a livello provinciale
- assicurare i rapporti con il pubblico in collaborazione con l'apposito reparto
- rappresentare gli interessi dell'ASE con una congrua presenza sui media locali
- assicurare contatti regolari con i vari gruppi di assistenti spirituali
- informare periodicamente i capigruppo sulle comunicazioni e sulle istruzioni aggiornate degli organi dell'associazione
- dirigere le riunioni del Comitato tecnico ASE e del Comitato provinciale
- rappresentare il caposervizio ASE in sua assenza previo accordo e su istruzioni del Direttore.

4.6 Il vice capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza-

Il vice capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza ha il compito di sostituire, in caso di assenza o impedimento, il capo dell'ASE in tutte le prerogative ed incombenze e di assisterlo e di sostenerlo nello svolgimento delle sue funzioni.

4.7 Il caposervizio per l'Assistenza spirituale d'emergenza

Il caposervizio è responsabile dell'organizzazione dell'Assistenza spirituale d'emergenza a livello provinciale

4.7.1 Nomina

Il caposervizio per l'Assistenza spirituale d'emergenza viene nominato dalla Direzione.

4.7.2 Funzioni del caposervizio per l'Assistenza spirituale d'emergenza

- Direzione dell'ASE verso l'interno
- Accompagnamento dei gruppi di assistenti spirituali esistenti
- Persona di riferimento per i capigruppo dell'Assistenza spirituale d'emergenza
- Regolare svolgimento dei rimborsi spese (km, pasti, altro)
- Persona di riferimento per qualsiasi problema in campo ASE
- Controllo del rispetto dei regolamenti e delle direttive dell'Associazione, della sezione e dell'ASE
- Controllo del rispetto del piano dei costi, per quanto di sua competenza
- Acquisto di abbigliamento di servizio ed equipaggiamento per gli assistenti spirituali volontari
- Supporto attivo della Direzione provinciale in occasione di iniziative
- Organizzazione di manifestazioni informative e colloqui di selezione
- Persona di riferimento per gli specialisti esterni per colloqui post-intervento ASE
- Segue la costituzione di nuovi gruppi di assistenti spirituali

- Organizzazione di corsi di formazione per nuovi assistenti spirituali volontari in collaborazione con la formazione
- Organizzazione di corsi di aggiornamento annuali a livello provinciale per gli assistenti spirituali volontari attivi in collaborazione con la formazione
- Redazione della relazione annuale e della statistica annuale in collaborazione con i capigruppo
- Reperibilità per casi di emergenza

4.8 Revoca

Nel caso in cui i capigruppo, i membri del Comitato tecnico, gli specialisti esterni per i colloqui post-intervento e il capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza non ottemperino alle loro funzioni, se ne può deliberare la destituzione da parte della Presidenza. In caso di cambio delle cariche sopra menzionate, è necessario informare la Direzione provinciale.

ARTICOLO 5 ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DELL'ASE

L'assemblea generale annuale deve essere organizzata e tenuta dal Comitato provinciale entro il 31 maggio di ogni anno.

L'assemblea deve essere convocata almeno due settimane prima del termine fissato tramite la lavagna degli avvisi delle sezioni interessate e tramite semplice comunicazione scritta, firmata dal capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza.

Prendono parte all'assemblea generale annuale un rappresentante del Consiglio direttivo, il Comitato provinciale, il capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza, il caposervizio, gli assistenti spirituali volontari e i membri del Comitato tecnico.

L'assemblea generale annuale si occupa dei seguenti argomenti, che vengono messi all'ordine del giorno all'occorrenza:

- relazione sulle attività dell'anno appena trascorso
- relazione sulla gestione economica dell'Assistenza spirituale d'emergenza
- relazione sulle attività programmate nell'anno in corso
- informazioni sull'attività dell'Associazione provinciale di soccorso
- onorificenze, se non previste in eventi diversi
- nomina di almeno 2 persone aventi diritto al voto per gruppo, che accompagnano il capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza nell'assemblea generale dell'Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca
- Varie ed eventuali

L'ordine del giorno viene stabilito dal capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza dopo aver consultato il Comitato provinciale.

L'ordine del giorno e la data dell'assemblea generale annuale devono essere comunicati tempestivamente alla Direzione, al fine di consentire la partecipazione di una rappresentanza delle cariche centrali.

Entro i 20 giorni successivi alla riunione, alla Direzione dovrà essere trasmessa una copia del verbale della seduta firmata dal capo dell'Assistenza spirituale d'emergenza e dal verbalizzante.

Il regolamento per la convocazione e la verbalizzazione dell'assemblea generale annuale vale anche per l'indizione di riunioni aggiuntive di qualsiasi tipo nei gruppi.

Per i reparti Formazione, Pronto intervento e Assistenza successiva nonché per tutti gli ulteriori contenuti non espressamente regolamentati e descritti nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni del manuale (norme attuative, direttive) per l'Assistenza spirituale d'emergenza, allo statuto dell'Associazione e al regolamento dell'Associazione e delle Sezioni.

Per settori specializzati, non menzionati nei documenti di cui sopra, si rimanda alle istruzioni emanate dalla Direzione provinciale.

Le modifiche al presente Regolamento per l'Assistenza spirituale d'emergenza vengono decise dal Consiglio direttivo. Le modifiche del manuale (norme attuative, direttive) per l'Assistenza spirituale d'emergenza vengono decise dal Comitato provinciale e non possono contraddire lo statuto, il regolamento dell'Associazione, delle sezioni e dell'Assistenza spirituale d'emergenza e le istruzioni della Direzione.

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione provinciale di Soccorso Croce Bianca nella riunione del 12/07/2007.